



FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON
UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
DECISIONE N. 14/2022

Procedimento 14/2022

Oggetto: Play - Off Campionati Italiani a Squadre Serie B 2022 svolto in Milano (MI) in data 14-15 maggio 2022

Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Stefano Paoletti

PREMESSO IN FATTO

- (A) con ricorso presentato da ASD Brescia Sport il 14 maggio 2022 è stata contestata la composizione della squadra ASD Polisportiva Le Saette nella partecipazione alla manifestazione in oggetto;
- (B) in particolare la ricorrente ha contestato la violazione da parte della ASD Polisportiva Le Saette di quanto disposto dall'articolo 2.32.5 del Regolamento Organico 2022 che dispone nello specifico:
- *“2.32.5 Il doppio tesseramento è ammesso, per il cittadino italiano o per lo straniero solo per la partecipazione al campionati nazionali a squadre ed esclusivamente per il relativo lasso temporale, compresa l'eventuale partecipazione ai campionati continentali per Club. Nel corso della stessa stagione sportiva un giocatore, sia italiano che straniero, può partecipare anche a due campionati nazionali a squadre, uno in Italia ed uno organizzato da una federazione estera riconosciuta da BWF. Nel caso in cui un campionato a squadre viene svolto a cavallo tra due anni solari si conta ai fini del riconoscimento della stagione sportiva quello in cui il campionato a squadre termina.*
- (C) l'ASA Polisportiva Le Saette ha infatti schierato l'atleta Anne Fuglsang che secondo la ricorrente avrebbero disputato, nella stagione 2022, Il Campionato Italiano a Squadre in Italia ed in altre due Nazioni (Spagna e Danimarca);

PRESO ATTO

- che l'ASA interessata ha presentato memorie difensive;
- che con procedimento n. 1/2022 il Procuratore Federale ha attivato procedimento attinente la medesima contestazione su precedenti incontri, fascicolo che è stato acquisito al presente procedimento con i documenti e le prove ivi contenuti;
- che il Consiglio Federale su richiesta ha emesso a norma di statuto una interpretazione autentica dell'Articolo 2.32.5 del Regolamento Organico.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Quanto alla violazione dell'articolo 2.32.5 del Regolamento Organico

In primo luogo ai fini della presente decisione, nell'ambito dell'attività di interpretazione della norma invocata dal ricorrente, pare opportuno citare - *incidenter tantum* - l'interpretazione autentica dell'articolo 2.32.5 del Regolamento Organico resa dal Consiglio Federale di codesta Federazione successivamente agli incontri oggetto del ricorso in data 21 maggio 2022 che in proposito ha ritenuto di interpretare la norma come segue:

"un giocatore tesserato in Italia che partecipa al campionato italiano a squadre può partecipare anche a uno o a più di un campionato a squadre all'estero e che un giocatore tesserato all'estero che partecipa ad uno o a più campionati a squadre all'estero può partecipare anche al campionato italiano a squadre."

A tale interpretazione il Giudice Sportivo - nell'ambito delle proprie funzioni¹ - intende tuttavia discostarsi, preferendo un'interpretazione più rigorosa e letterale della norma che, ad un'attenta lettura, non sembra poter consentire un'estensione senza limiti dei vincoli imposti dal Regolamento Organico circa la contemporanea partecipazione dei giocatori italiani e stranieri ai diversi Campionati Nazionali.

Dalla lettura dell'articolo in questione non pare possa esservi spazio ad un'interpretazione diversa da quella letterale il cui senso compiuto pare essere più volte confermato dal reiterato uso dei termini *"un"* *"due"* e *"doppio"*

*"2.32.5 Il **doppio** tesseramento è ammesso, per il cittadino italiano o per lo straniero solo per la partecipazione al campionati nazionali a squadre ed esclusivamente per il relativo lasso temporale, compresa l'eventuale partecipazione ai campionati continentali per Club. Nel corso della stessa stagione sportiva un giocatore, sia italiano che straniero, può partecipare anche a **due** campionati nazionali a squadre, **uno** in Italia ed **uno** organizzato da una federazione estera riconosciuta da BWF. Nel caso in cui un campionato a squadre viene svolto a cavallo tra due anni solari si conta ai fini del riconoscimento della stagione sportiva quello in cui il campionato a squadre termina."*

Utile osservare che l'estensore della norma abbia ritenuto utile specificare espressamente: *"(...) **uno** in Italia ed **uno** organizzato da una federazione estera riconosciuta da BWF"*.

Non possono in merito essere, quindi, condivise le considerazioni esposte nella memoria difensiva che presuppongono uno sforzo interpretativo di carattere estensivo incompatibile con i principi di giustizia sportiva anche di equità con richiamo a regole di ordinamenti sportivi stranieri che - pur avendo legittimamente regolamentato la materia diversamente - non possono ritenersi applicabili per analogia alle regole della

¹ ci si riferisce ai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva CONI, al fine di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia. *"Il carattere dell'indipendenza riguarda l'esercizio della funzione giudicante, chiamata a svolgersi senza interferenze da parte di chi sia titolare di altre funzioni e, più in generale, da parte di qualunque soggetto dell'ordinamento federale: nell'esercizio della propria funzione ogni giudice deve essere soggetto soltanto (alla legge) allo statuto e ai regolamenti, in modo esclusivo e immediato."*

Federazione Italiana Badminton. Anche il fatto che la modulistica federale non contenga indicazioni specifiche non può essere considerata un'esimente valida al rispetto delle norme federali.

Per tali motivi, accertato dalla documentazione esaminata, che l'atleta sopra richiamata ha partecipato durante la medesima stagione sportiva ad altri due campionati stranieri in Danimarca ed in Spagna, risulta -in applicazione dell'articolo 2.32.5 del Regolamento Organico- che fosse ad ella inibita la partecipazione alla manifestazione in oggetto ed al Campionato con conseguente perdita delle partite svolte dall'atleta Anne Fuglsang e necessaria rideterminazione dei risultati di gara conseguiti sul campo.

Tutto ciò premesso e considerato, il Giudice Sportivo Nazionale sulla fattispecie sottoposta al suo esame, esaminato il ricorso ed i documenti, lette le memorie difensive, in osservanza alle Carte Federali, adottando la decisione anche in conformità con i principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nonché quelli di equità e correttezza sportiva, così decide

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso in epigrafe:

1. Accertato, come da motivazione, che l'atleta Fuglsang Anne non poteva partecipare al Campionato in corso in applicazione dell'articolo 2.32.5 del Regolamento Organico, dichiara ai sensi dell'articolo 23.1 del Regolamento di Giustizia la perdita delle partite svolte dalla giocatrice nel Campionato attribuendo la vittoria al rispettivo avversario con il massimo punteggio;
2. Stante la particolare questione trattata non si ritiene di addebitare all'atleta alcuna ulteriore specifica sanzione ne egualmente di addebitare all'ASA Polisportiva Le Saette una sanzione pecuniaria;
3. Manda alla Federazione per quanto di competenza in relazione agli Organici ed alla rideterminazione dei punteggi e della classifica del Campionato.

Così deciso il 9 giugno 2022

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE:

Avv. Stefano Paoletti



Si comunichi nei termini al Procuratore Federale e alle parti interessate.